

## **COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FAUCEGLIA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Seduta del 10/10/2018

## **FATTO**

La ricorrente afferma in ricorso che: a) di aver sottoscritto in data 19.5.2009 con l'intermediario un mutuo fondiario per l'importo di Euro 170.000,00; b) di aver avuto ricevuto conoscenza, a seguito di comunicazione del 7.1.2016, dei conteggi di estinzione anticipata con decorrenza 21.1.2016, recanti le indicazioni dei vari passaggi di determinazione delle somme dovute; c) che il conteggio ha impedito una trasparente informativa del reale debito da estinguere; d) dalla mera lettura del contratto di mutuo non risultano erogate somme in CHF, mentre risulta un sistema finale di computo in CHF non rispondente a criteri di trasparenza. La ricorrente contesta, quindi, il meccanismo di determinazione del totale dovuto in sede di estinzione anticipata del finanziamento (art. 7 del contratto, c.d. "doppia conversione"), e osserva che l' intermediario "cela un prestito in valuta, facendo credere, invece, che trattasi di un prestito in euro al fine di convincere la scrivente che non vi è alcun rischio di cambio di valuta e di riportare una somma in euro ad un tasso di cambio attuale tenuto conto di quello della stipula". A sostegno di quanto affermato, la ricorrente aggiunge che "se fosse stata resa edotta del vero meccanismo del mutuo, avrebbe potuto monitorare la situazione optando per la conversione del mutuo nel momento stesso in cui i tassi di cambio hanno iniziato a scendere, evitando così rivalutazioni monetarie dalle cifre astronomiche". La ricorrente, rimasta insoddisfatta nella preventiva fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro formulando le seguenti conclusioni:



riconoscere la mancata trasparenza e, pertanto, dichiarare la nullità/ abusività della clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo fondiario, con ogni conseguenza.

L'intermediario, costituitosi nel presente procedimento, osserva che la ricorrente non ha estinto anticipatamente il mutuo; illustra, quindi, le caratteristiche del contratto in questione e, in particolare, quanto stabilito nelle clausole relative al meccanismo di indicizzazione al Franco Svizzero e al calcolo del capitale residuo nel caso di rimborso anticipato (cfr. art. 4 e – per l'estinzione anticipata – art. 7 del contratto di mutuo), ritenendo insussistenti i profili di vessatorietà o difetto di trasparenza denunciati dalla ricorrente; ed in questa prospettiva, ha precisato che la cliente ha avuto adeguata e sufficiente informativa circa il contratto di mutuo e la sua tipologia già in fase precontrattuale (con la consegna del foglio informativo, allegato in copia alle controdeduzioni) e – successivamente – in sede di stipula del mutuo, nonché in costanza di rapporto. Per tali ragioni, il resistente chiede all' Arbitro di rigettare il ricorso perché infondato.

## **DIRITTO**

La questione sottoposta alla cognizione dell'ABF riguarda la correttezza relativa alle modalità di conteggio "estintivo" richiesto dalla ricorrente, titolare di un mutuo indicizzato al franco svizzero. Alla luce della documentazione contrattuale e, specificamente, dell' art. 7 del contratto di mutuo fondiario si rileva che, ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati dovuti dall'intermediario, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro.

L'Arbitro, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento dei Collegi, ritiene che la clausola contrattuale non esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo (Collegio di Napoli decisione n. 17790/18; Collegio di Milano decisione n.16967/18; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/15). A tal proposito, la disposizione contrattuale si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima calcolati in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale e che l'importo così ottenuto sia poi convertito in euro, senza esplicitare, però, con modalità "chiare" e "trasparenti" la modalità di computo da seguire.

Si ravvisano pertanto profili di criticità nella formulazione della clausola di indicizzazione, posto che la mancata esplicita segnalazione dell'eventualità che attraverso il meccanismo dell'indicizzazione/conversione, secondo l'andamento della quotazione del Franco svizzero, l'anticipata restituzione del mutuo potrebbe comportare per il mutuatario significative perdite economiche. Il mutuatario infatti si trova esposto, senza che ne abbia avuto alcuna preventiva informazione, ad essere assoggettato ad un rischio imprevisto ed imprevedibile; tutto ciò, peraltro, in presenza di una formulazione della clausola che impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della c.d. duplice conversione del capitale residuo (Coll. ABF Roma, 5250/2014).

Inoltre, la bilateralità del rischio valutario non consente di superare la carenza informativa sul funzionamento concreto della clausola: la disciplina in materia di trasparenza dettata dal Cadice del consumo (artt. 34 comma 2 e 35, comma 1) impone, infatti, che il consumatore sia posto nelle condizioni di valutare in maniera consapevole i rischi economici che assume.

Per tutto quanto innanzi, il Collegio accertata la nullità della clausola contenuta nell' art. 7 del contratto stipulato tra le parti; afferma di conseguenza il dovere dell'intermediario di



effettuare il conteggio propedeutico all'anticipata estinzione del finanziamento in oggetto, determinando il capitale residuo che i mutuatari dovranno restituire, quale differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola dichiarata nulla.

## P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità della clausola, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO